

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1079/19 SENT.
N. 746/19 CRON.
N. 2586/18 R.G.A.G.
N. 842/18 R.G.A.G.

Contributo Unificato

Il Giudice di Pace Avv. Maria Giuseppina Silvestro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 2596/18 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018
avente ad oggetto: opposizione a D.I. n. 269/18

TRA

D. [REDACTED] LUIGIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Lioia e Giuseppe Miele in
virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliata presso
lo studio degli stessi in Foggia, Via G. De Petra, 1

OPPONENTE

CONTRO

EDISON ENERGIA SPA, in persona del Legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa
dall'avv. Patrizia Zingone in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio
della stessa in Milano, Via Lamarmora 42

OPPOSTA

CONCLUSIONI: Come da verbale del 14-06-2019

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra D. [REDACTED] Luigia proponeva opposizione al Decreto Ingiuntivo nr. 269/18 emesso dal
Giudice di Pace di Foggia, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro
2.800,36, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, per la erogazione di forniture di
servizi oggetto delle fatture prodotte in giudizio.

L'opponente eccepiva la prescrizione del credito, atteso che le fatture oggetto della pretesa
creditoria risalgono al 2011 e, nel merito la conclusione del rapporto di fornitura con l'opposta il
06-09-2012.

[Handwritten signature]

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta la Edison Energia spa la quale chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione al Decreto Ingiuntivo opposto e concludeva per il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, confermando il D.I. opposto con vittoria di spese.

Non veniva concessa la provvisoria esecuzione ritenuta la causa di pronta soluzione

Pertanto, la causa veniva riservata in decisione sulla documentazione in atti, depositate le parti le note conclusive.

L'opposizione è fondata, pertanto deve essere accolta.

Preliminarmente viene premesso che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un giudizio ordinario di cognizione di primo grado nel quale si verifica un'inversione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente, con la conseguenza che l'onere della prova incombe al creditore opposto, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi spetta all'opponente.

L'opposizione merita accoglimento.

Risulta provato documentalmente che l'attrice usufruiva della fornitura di gas contrattualmente stipulata con la convenuta Edison Energia, sino al 06-09-2012 data in cui il contatore veniva chiuso e sigillato e, quindi da tale momento nessuna fornitura veniva somministrata .

L'opponente eccepisce la prescrizione del credito.

Precisa la S.C. " il prezzo della somministrazione di energia pagato annualmente o a scadenze inferiori l'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascu periodom, periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una causa debenda di titolo continuativo, e deve, ritenersi, pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 c.c. con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del relativo credito".

Per G. G. G.

Ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. è previsto che – Si prescrivono in cinque anni ..4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Si evidenzia che la prescrizione, secondo i principi generali codicistici, inizia a decorrere dal giorno in cui può essere fatto valere il diritto.

In altre parole dal momento in cui il fornitore, per il tramite dei letturisti della società distributrice, può eseguire la lettura dei consumi sul contatore; è questo il momento in cui rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, il fornitore può pretendere il pagamento del conguaglio.

Pertanto è dal momento in cui il fornitore avrebbe dovuto emettere il conguaglio a seguito di lettura periodica obbligatoria del contatore da parte del distributore, che decorre la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.

Nella fattispecie dalla data di chiusura del contatore e di verifica della lettura dei consumi sul contatore .

Il verbale di chiusura del contatore appare soddisfacente ai fini dell'onere probatorio richiesto alla parte attrice.

Ai fini della interruzione della prescrizione nessuna valenza probatoria è attribuibile alla documentazione prodotta dalla opposta Edison Energia spa.

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello in forza del quale l'atto stragiudiziale di ^{per gentile} costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza dell'avviso di ricevimento; che , tuttavia, qualora il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento Cass. Sent. n. 10849/2006.

Luigi Dub

Ciò premesso ai fini della prescrizione il relativo diritto deve essere esercitato nei termini di legge e, in caso di contestazione della ricezione della raccomandata, non bisogna guardare alla data di spedizione della raccomandata ma a quella di ricevimento.

Ciò premesso l'effetto interruttivo non è riconducibile ad una pluralità di atti succedutisi nel tempo dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato.

Sulla base di tali argomentazioni la nota del 02-06-2006 non ha alcuna valenza probatoria mancando di espressa richiesta formale di pagamento alla debitrice.

Della nota del 21-06-2006 a firma dell'avv. Benedetta Spiraglio, non risulta la prova dell'avvenuto ricevimento e, a maggior ragione la restituzione del plico per compiuta giacenza, comporta la prova dell'invio dell'avviso di compiuta giacenza lasciato alla opponente.

Alla data del 27-09-2017 la nota di messa in mora a firma dell'avv. Patrizia Zingone non produce alcun effetto ai fini della interruzione della prescrizione, essendo già decorso il termine di legge.

Pertanto il credito risulta prescritto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e assorbita, così provvede.

1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto revoca il Decreto Ingiuntivo n. 269/18;

2) Condanna la convenuta Edison Energia spa al pagamento in favore dell'attrice delle spese e competenze di giudizio che liquida complessivamente in euro 1295,00,

Foggia, 30-06-2019

Depositato in Cancelleria

30.06.2019

Foggia

Il Cancelliere
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vincenzo Ladisa

Il Giudice di Pace

Avv. Maria Giuseppina Silvestro

[Handwritten signature]